



**Direzione Agricoltura  
Settore Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura**

**GESTIONE DEGLI UTENTI MOTORI AGRICOLI E  
DELL'ASSEGNAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI  
AD ACCISA AGEVOLATA IMPIEGATI IN AGRICOLTURA**

**MANUALE DELLE PROCEDURE**

## SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE - RIFERIMENTI NORMATIVI</b>	<b>4</b>
<b>ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI</b>	<b>5</b>
<b>BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE</b>	<b>7</b>
<b>ISCRIZIONE DITTE AL REGISTRO UMA</b>	<b>8</b>
RILASCIO DELLA QUALIFICA "UTENTE MOTORI AGRICOLI"	8
VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI	9
MODIFICA CONDUZIONE E/O INDIRIZZO CONSEGNA CARBURANTE AGRICOLO	9
<b>CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA</b>	<b>10</b>
PROCEDURA DI CESSAZIONE	10
CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA	10
DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA	11
DITTE INATTIVE	11
TRASFERIMENTO DI CARBURANTE AGRICOLO E RELATIVO TRASPORTO	11
UTILIZZO DI CARBURANTE AGRICOLO CON DIVERSA TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE	12
<b>RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO</b>	<b>13</b>
UFFICI COMPETENTI	13
TIPOLOGIA DI RICHIESTA	13
PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE	13
TERRENI CHE RICADONO IN PIU' PROVINCE DELLA REGIONE O DI ALTRA REGIONE	15
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALTRA REGIONE	16
RETTIFICA ASSEGNAZIONE ANNUALE	16
<b>CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO</b>	<b>16</b>
ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO	17
ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO IN SOCCIDA	17
ASSEGNAZIONE PER SERRA	18
ASSEGNAZIONE PER IMPIANTO BIOGAS	18
ASSEGNAZIONE PER CASEIFICAZIONE	19
ASSEGNAZIONE PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE DI SISTEMAZIONE DEL FONDO	20
ASSEGNAZIONE PER LAVORAZIONI PER PIANTE ACQUISTATE IN PIEDI	20
ATTIVITÀ CONNESSE E REQUISITO DI PREVALENZA	23
IMPRESE AGROMECCANICHE O DITTA CON CONDUZIONE MISTA	24
RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO	25
<b>RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE</b>	<b>26</b>
<b>DICHIARAZIONE DEI CONSUMI</b>	<b>27</b>
FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO	32
CARBURANTE SEQUESTRATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI	32
<b>AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE/ATTREZZATURE</b>	<b>33</b>
ISCRIZIONE MACCHINA AGRICOLA (CARICO)	33

FURTO MEZZO AGRICOLO	35
MACCHINE AD USO DI PIÙ SOGGETTI	35
CANCELLAZIONE MACCHINA AGRICOLA (SCARICO)	36
SCARICO D'UFFICIO DI MACCHINA AGRICOLA	36
<b>RICHIESTE DI ATTESTAZIONI DI PROPRIETA' E/O DI ACCESSO AGLI ATTI</b>	<b>37</b>
<b>PRESENTAZIONE, PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE</b>	<b>38</b>
MODULISTICA	38
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE	39
<b>COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI</b>	<b>41</b>

## **INTRODUZIONE**

Il presente Manuale definisce le linee guida per l'assegnazione dei prodotti petroliferi ad accisa agevolata impiegati nelle attività agricole, di seguito definiti carburanti agricoli, e per la gestione degli utenti motori agricoli.

## **RIFERIMENTI NORMATIVI**

D.Lgs. n. 504 del 26 ottobre 1995, "Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative".

D.M. n. 454 del 14 dicembre 2001 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica".

D.M. del Ministro delle politiche agricole forestali del 30 dicembre 2015 "Determinazione dei consumi medi dei prodotti petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa".

Circolare dell'Agenzia delle Dogane n. 49/D del 29 luglio 2002 "Regolamento concernente le modalità di gestione dell'agevolazione fiscale per gli oli minerali impiegati nei lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella floro-vivaistica"- Decreto 14 dicembre 2001, n. 454.

D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa".

I.r. 21 novembre 1996, n. 87 "Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli".

L.r. 21 aprile 2006 n. 14 "Legge finanziaria per l'anno 2006" – art. 28 "Anagrafe agricola unica del Piemonte e sistema informativo agricolo piemontese".

I.r. 29 ottobre 2015, n. 23 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). "

D.G.R. n. 62-1924 del 28 dicembre 2005 "Sistema informativo agricolo piemontese. Avvio dell'anagrafe unica del Piemonte".

D.G.R. n. 63 – 4885 del 11 dicembre 2006 "Nuove disposizioni per l'assegnazione dei carburanti agricoli agevolati in agricoltura e aggiornamento dell'anagrafe unica regionale del Piemonte.

Approvazione degli schemi di protocollo di intesa con le Amministrazioni provinciali e di convenzione con i Centri Autorizzati di Assistenza tecnica in Agricoltura (CCAAAA)".

D.G.R. n. 48 -1357 del 29 dicembre 2010 "D.M. 14 dicembre 2001, n. 454, e Decreto M. 26 febbraio 2002. Approvazione di alcune modifiche delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi agevolati in agricoltura e disposizioni per le procedure di assegnazione".

D.G.R. n. 20 – 3007 del 7 marzo 2016 "D.M. 30.12.2015. Approvazione delle tabelle relative ai consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere ad agevolazione fiscale in agricoltura di cui alla D.G.R. n. 126 - 1880 del 20 luglio 2015 e di alcune disposizioni per l'assegnazione dei relativi quantitativi materiali."

## **ARTICOLAZIONE DELLE FUNZIONI**

### **REGIONE PIEMONTE**

Attraverso il Settore competente:

- svolge il ruolo di coordinamento e di indirizzo delle funzioni riguardanti l'assistenza agli Utenti di Motori Agricoli (di seguito denominati UMA) ed è responsabile dello sviluppo del sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti amministrativi di assegnazione del carburante agricolo;
- con la collaborazione delle Strutture territoriali, l'attività di controllo prevista dall'art. 7 del D.M. 454/2001 e segnala alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza) le eventuali anomalie riscontrate da tale attività.

Attraverso gli Uffici UMA delle Strutture territoriali gestisce le richieste di accesso agli atti e/o informazioni provenienti da soggetti terzi e trasmette, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DM 454/2001, alle Autorità preposte per territorio (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza):

- l'elenco dei soggetti titolari di assegnazione per l'anno precedente che, entro il 30 giugno di ogni anno, non hanno provveduto alla presentazione della dichiarazione dei consumi per l'anno;
- entro il 15 del mese successivo al bimestre di riferimento, gli elenchi bimestrali dei buoni carburanti emessi e di quelli annullati. Gli Uffici UMA regionali sono tenuti a conservare presso i propri archivi tutta la documentazione inerente le istanze presentate dai loro utenti secondo le modalità previste dal "*Piano di conservazione e fascicolazione*" della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

Ai sensi del D.M. 454/2001 tutti i procedimenti amministrativi UMA devono essere conclusi entro 30 giorni dalla data di ricezione (data protocollo) delle istanze.

### **CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)**

La Regione Piemonte, mediante convenzione con i CAA, affida agli stessi lo svolgimento del servizio di rilascio dei buoni ai soggetti aventi titolo per usufruire del carburante agricolo a prezzo agevolato.

I CAA sono, altresì, tenuti a garantire la messa a disposizione degli Uffici UMA della Regione Piemonte che ne facciano apposita richiesta, la documentazione inerente le istanze presentate dai propri utenti soggetti ai controlli.

Ai sensi del D.M. 454/2001 tutti i procedimenti amministrativi UMA devono essere conclusi entro 30 giorni dalla data di ricezione (data protocollo) delle istanze.

## BENEFICIARI DELL'AGEVOLAZIONE

L'agevolazione fiscale sui prodotti petroliferi compete a:

- a) **esercenti attività agricole**<sup>1</sup>, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580 del 29 dicembre 1993 e nell'Anagrafe delle aziende agricole di cui al D.P.R. n. 503 del 1° dicembre 1999<sup>2</sup>;
- b) **cooperative**, iscritte nel Registro delle imprese, costituite tra i soggetti di cui al paragrafo precedente, per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese;
- c) **aziende agricole delle istituzioni pubbliche**<sup>2,3</sup>;
- d) **consorzi di bonifica e irrigazione**;
- e) **imprese agromeccaniche**<sup>4</sup> iscritte nel Registro delle imprese.

L'agevolazione è ammessa per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale in Anagrafe agricola.

Per i soggetti di cui ai precedenti punti a), b) e c) le agevolazioni competono per lo svolgimento delle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, compresi gli interventi di manutenzione dei fondi e le lavorazioni agricole preparatorie di base.

---

<sup>1</sup> Cfr punto 5 della tabella A allegata al D.lgs. 26 ottobre 1995 e s.m.i. Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative. “.5. Impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica”.

<sup>2</sup> E' richiesta l'iscrizione nella sezione "speciale" con indicazione dei codici ATECO agricoltura (01...). Il Registro Imprese è suddiviso in due sezioni: ORDINARIA e SPECIALE. Nella SEZIONE ORDINARIA si iscrivono: i consorzi, le cooperative, le società di persone (s.n.c., s.a.s.), le società di capitali (s.r.l, s.p.a, s.a.p.a.), gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività economica. Nella SEZIONE SPECIALE si iscrivono: i piccoli imprenditori (di cui all'art. 2135 c.c.), le società semplici agricole.

<sup>3</sup> Per istituzioni pubbliche si intendono i soggetti dotati di personalità di diritto pubblico riconducibili all'elencazione contenuta nell'art. 1, co. 2 del d.lgs. 165/2001. Per l'individuazione dei soggetti ascrivibili alla categoria "aziende agricole delle istituzioni pubbliche" non è necessaria l'iscrizione al registro delle imprese in quanto l'agevolazione non è concessa in ragione dell'attività di impresa svolta ma della natura pubblica delle istituzioni e della presenza al loro interno di un'azienda agricola intesa come complesso di beni utilizzati al fine di esercitare, in modo tendenzialmente stabile, nell'ambito dei propri fini istituzionali, un'attività diretta alla coltivazione dei fondi, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali e altre attività come dettagliate dall'art. 32 del D.P.R. 22-12-1986 n. 917.

Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria e artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzia di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

<sup>4</sup> È definita attività agromeccanica quella fornita a favore di terzi con mezzi meccanici per effettuare le operazioni colturali dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, la sistemazione e la manutenzione dei fondi agro-forestali, la manutenzione del verde, nonché tutte le operazioni successive alla raccolta dei prodotti per garantirne la messa in sicurezza. Sono altresì ricomprese nell'attività agromeccanica le operazioni relative al conferimento dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e all'industria di trasformazione quando eseguite dallo stesso soggetto che ne ha effettuato la raccolta (art. 5 del D.Lgs. 99/04).

I soggetti non titolari di partita IVA e non iscritti al Registro delle Imprese non rientrano fra i beneficiari per l'ammissione all'agevolazione prevista dal DM n. 454/2001.

**Sono considerate attività agricole:**

- le attività dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura;
- l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste;
- le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 art. 32 del D.P.R. 917/86, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Per i **consorzi di bonifica e irrigazione**, di cui al precedente punto d), i carburanti agevolati spettano per i lavori eseguiti nell'ambito dei propri comprensori e delle rispettive attività istituzionali.

Per le **imprese agromeccaniche**, di cui al precedente punto e), le agevolazioni competono in relazione alle prestazioni, rese in favore delle imprese agricole iscritte nel Registro delle imprese e registrate nell'Anagrafe delle aziende agricole e per i soli terreni agricoli i cui dati catastali e la relativa forma di conduzione risultino dichiarati nel fascicolo aziendale e in relazione alle attività agricole di cui all'art. 32 (ex 29) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

## **ISCRIZIONE DELLE DITTE NEL REGISTRO UMA**

### **RILASCIO DELLA QUALIFICA "UTENTE MOTORI AGRICOLI"**

Il procedimento è a carico degli Uffici dell'Amministrazione Pubblica.

L'iscrizione avviene mediante presentazione di apposita domanda (**modello UMA1**) su carta semplice, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta.

L'iscrizione al registro UMA delle ditte con conduzione conto proprio può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale presso un CAA di propria scelta e conferito il mandato di assistenza.

Per tutti gli altri beneficiari, l'iscrizione della ditta al registro UMA può avvenire solo dopo aver depositato il fascicolo aziendale e conferito il mandato di assistenza o presso un CAA di propria scelta o presso gli Uffici della Regione Piemonte competenti.

Per l'iscrizione di una nuova ditta al registro UMA si procede con l'importazione dei dati aziendali dall'Anagrafe Agricola, attraverso il sistema informativo di gestione UMA così come risultanti dall'ultima validazione del fascicolo aziendale, e l'assegnazione automatica del numero identificativo UMA.

L'iscrizione delle macchine e delle attrezzature agricole segue le procedure descritte nel relativo capitolo.

#### **VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI**

**Tutte le variazioni dei dati dichiarati devono essere comunicate entro 30 giorni dal verificarsi della variazione.**

Le variazioni che non comportano il cambiamento del Codice Univoco Azienda Agricola (di seguito denominato CUAA) devono essere comunicate al gestore del fascicolo (CAA o Amministrazione Pubblica competente) che provvederà ad aggiornare i dati in Anagrafe Agricola al fine dell'aggiornamento nel Registro UMA.

Le istanze di variazione del parco macchine e attrezzature devono essere presentate agli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica, attraverso la compilazione degli appositi modelli.

Qualora la variazione dei dati dell'azienda comporti la variazione del CUAA, si rende necessario procedere alla cessazione della Ditta UMA e all'apertura di una nuova Ditta. Le macchine agricole intestate alla ditta oggetto di variazione del CUAA, per essere caricate sulla nuova ditta, se soggette ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturate.

Eventuali **prelievi di carburante agricolo effettuati successivamente alla variazione** che comporta la cessazione della ditta, sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti da parte degli Uffici UMA delle Strutture territoriali della Regione Piemonte.

#### **MODIFICA CONDUZIONE E/O INDIRIZZO CONSEGNA CARBURANTE AGRICOLO.**

Le variazioni di conduzione o di modifica dell'indirizzo di consegna del carburante agricolo vanno presentate agli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica, sugli appositi moduli (**modello UMA1MC e UMA1MI**).

La modifica della conduzione della ditta da conduzione unica a conduzione mista (conto proprio e conto terzi), determina – se richiesta - la relativa assegnazione di carburante agricolo.

Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi), qualora la modifica riguardi una sola delle due conduzioni è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che rimane attiva. Nel caso di trasferimento di rimanenza da conto terzi a conto proprio, la stessa potrà essere trasferita nel limite del massimo assegnabile determinato sulla base della consistenza aziendale.

La modifica della conduzione da conduzione mista a conduzione conto proprio comporta obbligatoriamente la presentazione della verifica dei consumi sulla conduzione conto terzi, secondo le modalità e i termini temporali previsti.

## **CESSAZIONE DELLE DITTE DAL REGISTRO UMA**

Il procedimento è a carico degli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica.

Premesso che la cancellazione dal Registro delle Imprese preclude l'accesso al beneficio fiscale sul carburante agricolo, i quantitativi di carburante prelevati dopo la data della suddetta cancellazione saranno oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

### **PROCEDURA DI CESSAZIONE**

La cancellazione avviene mediante presentazione di apposita domanda (**modello UMA3**), sottoscritta dal titolare/legale rappresentate della ditta. La cessazione comporta contestualmente lo scarico di tutte le macchine agricole e le attrezzature a carico della ditta.

La cessazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione dei consumi di carburante agricolo dell'ultima assegnazione ricevuta (anche se pari a zero per assegnazione delle rimanenze di carburante agricolo dell'anno precedente).

In caso di cessazione di una ditta con conduzione conto terzi o conduzione mista, alla verifica dei consumi dovrà essere allegato l'elenco delle lavorazioni eseguite (Modelli UMA\_modB e/o UMA\_modB1) e le relative fatture con contestuale caricamento sul sistema informativo dei dati delle singole fatture allegate.

L'istruttoria di cessazione di una ditta UMA si conclude con il rilascio di una copia del modello UMA3 regolarmente datato, siglato e timbrato dall'Ufficio che l'ha gestita.

### **CESSIONE TOTALE O PARZIALE DI AZIENDA**

La **cessione totale di azienda** richiede la cancellazione della Ditta cedente dal Registro UMA (cessazione). Le macchine e le attrezzature intestate alla ditta cedente, per essere caricate sulla ditta cessionaria, se soggette ad immatricolazione, devono necessariamente essere volturate presso la Motorizzazione Civile competente.

La cancellazione dal Registro delle Imprese per la cessione totale di azienda determina la decadenza del beneficio fiscale sul carburante agricolo. Pertanto, eventuali prelievi effettuati successivamente alla data della cancellazione dal Registro delle Imprese sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

La **cessione parziale di azienda** non determina la decadenza del beneficio, ma richiede il passaggio dei quantitativi di carburante da un soggetto all'altro in relazione alle attività condotte dall'uno prima della cessione e alle attività condotte dall'altro dopo l'acquisizione dell'azienda.

## **DECESSO DEL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA**

La **comunicazione del decesso deve essere presentata entro sei mesi agli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica** mediante DSAN sottoscritta dagli eredi (modelli UMA8/a o UMA8/b), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, contenente luogo e data del decesso del de cuius.

In caso di decesso del titolare di una ditta individuale, la stessa va cessata, con contestuale dichiarazione dei consumi di carburante dell'anno precedente, secondo le modalità previste per le verifiche dei consumi annuali. Nella dichiarazione dei consumi, qualora risultino rimanenze, devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente. **Il decesso del titolare di Ditta individuale determina la decadenza del beneficio.** Pertanto eventuali prelievi effettuati successivamente alla data del decesso sono oggetto di segnalazione alle Autorità competenti.

In caso di società, se il decesso del Legale Rappresentante della Ditta non determina una modifica del CUAA, la ditta non va cancellata dal Registro UMA e i soci superstiti possono prelevare il carburante agricolo ancora in disponibilità.

## **DITTE INATTIVE**

Si definiscono inattive quelle Ditte prive di rimanenza di carburante agricolo e che non ne hanno richiesto in assegnazione negli ultimi cinque anni. Queste Ditte sono esentate dall'obbligo di presentazione della dichiarazione annuale dei consumi e sono cessate d'ufficio.

Sono considerate inattive anche quelle ditte che, in possesso di rimanenza, non hanno presentato verifica dei consumi da almeno cinque anni. In questo caso le ditte sono cessate d'ufficio..

La cessazione delle ditte inattive comporta il contestuale scarico (per inattività) di tutti i mezzi in carico alla ditta.

Le ditte inattive cessate non possono essere riattivate. Pertanto, per queste ditte è necessario procedere con una nuova iscrizione secondo le modalità previste.

## **TRASFERIMENTO DI CARBURANTE AGRICOLO E RELATIVO TRASPORTO**

Il procedimento compete agli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica.

L'articolo 6, comma 8, del D.M. 454/2001 prevede che la ditta UMA, nel caso in cui abbia delle rimanenze di carburante agricolo in seguito alla cessazione o riduzione dell'attività, possa trasferirle ad altra azienda agricola, che sia in possesso dei requisiti per il loro utilizzo, o ad un deposito di carburanti autorizzato.

Nel caso di conduzione mista (conto proprio e conto terzi) qualora la cessazione riguardi una sola delle due conduzioni è ammesso il trasferimento della relativa rimanenza alla conduzione che

rimane attiva. Nel caso di trasferimento di rimanenza da conto terzi a conto proprio, la stessa potrà essere trasferita nel limite del massimo assegnabile determinato sulla base della consistenza aziendale.

Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un'altra è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 10, comma 4bis) che prevede: *"nei casi di trasferimenti particolari, per i quali il Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS) non possa essere emesso dall'operatore, tale documento è emesso dall'UTF su stampato fornito dall'operatore medesimo, previa esibizione della documentazione giustificativa della detenzione del prodotto"*.

Il trasporto del carburante agricolo oggetto di trasferimento da una ditta UMA ad un deposito commerciale è disciplinato dalla normativa vigente (DM 25/3/1996 n. 210, art. 15, comma 7) che prevede:

*"qualora una partita di prodotto ad accisa assolta, per la cui movimentazione si renda dovuta l'emissione del Documento di Accompagnamento Semplificato (DAS), giacente presso un impianto di utilizzazione, debba essere reintrodotta in un deposito commerciale, nel caso in cui l'utilizzatore non sia abilitato all'emissione del suddetto documento, lo stesso è emesso dal destinatario, che vi appone le annotazioni relative al motivo della reintroduzione. Omissis..."*.

#### **UTILIZZO DI CARBURANTE CON DIVERSA TIPOLOGIA DI ASSEGNAZIONE**

Nel caso di conduzione mista o di conduzione conto proprio con serre, è ammesso il consumo di carburante assegnato ad una conduzione a favore dell'altra in presenza di variazione di consistenza aziendale o di volume di affari che ne giustificano l'utilizzo e in assenza di assegnazioni supplementari. Per esempio:

- l'utilizzo di carburante conto proprio per lo svolgimento di lavorazioni per conto terzi. *In tal caso la dichiarazione dei consumi delle lavorazioni conto terzi dovrà comprendere anche la quantità di gasolio del conto proprio utilizzata;*
- l'utilizzo di carburante conto terzi per le lavorazioni da eseguire nell'azienda conto proprio. *In tale caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in aumento di consistenza aziendale, dichiarata in Anagrafe Agricola per l'anno di riferimento, entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento che giustifichi il maggior fabbisogno;*
- l'utilizzo di carburante per conto proprio per le attività inerenti le coltivazioni in serra. *In tal caso è ammissibile solo se ci sia stata una variazione in diminuzione di consistenza aziendale per il conto proprio, dichiarata in Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, che giustifichi il minor fabbisogno e contestualmente ci sia stata una variazione in aumento di consistenza aziendale inerente le coltivazioni in serra, dichiarata in Anagrafe Agricola entro 30 gg. dal verificarsi dell'evento, che giustifichi il maggior*

*fabbisogno. Le stesse considerazioni valgono per la situazione inversa.*

## **RICHIESTA DI CARBURANTE AGRICOLO**

### **UFFICI COMPETENTI**

Le procedure per l'assegnazione di carburante agricolo per l'agricoltura competono:

- agli Uffici UMA dell'Amministrazione pubblica;
- ai Centri di assistenza in agricoltura (CAA), delegati alla tenuta ed alla gestione del fascicolo aziendale sulla base della L.r. n. 14/2006, art.28;
- in via esclusiva ai soli Uffici dell'Amministrazione pubblica, per i soggetti di cui alle lettere b), d) ed e) e per i soggetti di cui alla lettera a) quando esercitano congiuntamente anche attività agromeccaniche a favore di terzi (conduzione mista conto proprio e conto terzi).

### **TIPOLOGIA DI RICHIESTA**

Le richieste di assegnazione carburante agricolo previste sono le seguenti:

- prima assegnazione (modello 25 base);
- assegnazione acconto (modello 25 acconto);
- assegnazione saldo (modello 25 saldo);
- assegnazione complessiva (modello 25 base);
- assegnazione supplementare (modello 25 supplemento).

**Le imprese che hanno richiesto un acconto e non hanno effettuato la domanda di saldo per lo stesso anno, l'anno successivo non potranno ottenere l'acconto, ma solo l'assegnazione complessiva.**

### **PROCEDURA PER RICHIEDERE L'ASSEGNAZIONE**

Il soggetto ammissibile al beneficio presenta, **dal 1 gennaio al 30 giugno di ciascun anno**, una specifica richiesta (modello 25 elaborato dal sistema informatico) sottoscritta dal dichiarante (titolare o rappresentante legale) in presenza dell'operatore che istruisce la pratica, previo accertamento dell'identità. La richiesta, sottoscritta dal dichiarante, può essere presentata attraverso un delegato, unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante e del delegato. L'assegnazione annuale è subordinata alla presentazione della verifica dei consumi dell'anno precedente.

Deve inoltre preventivamente:

- costituire o aggiornare (in caso di costituzione già avvenuta), il proprio fascicolo aziendale presso la struttura nella quale è stato depositato (CAA o Amministrazione pubblica) e sottoscrivere la dichiarazione di consistenza aziendale;
- iscrivere e aggiornare, nel Registro UMA, la consistenza del proprio parco macchine aziendale (macchine, attrezzature e impianti impiegati per l'esecuzione dei lavori agricoli che utilizzano carburante agricolo).

Nella richiesta, oltre i dati previsti dal DM 454/2001 necessari per la corretta identificazione del beneficiario e per la determinazione dell'assegnazione, devono essere indicate anche:

- le lavorazioni che si intendono eseguire (il sistema informatico, nel quadro "lavorazioni conto proprio", propone automaticamente tutte le lavorazioni ordinarie previste per la coltura dichiarata sul fascicolo aziendale);
- le lavorazioni che si intendono affidare ad imprese agromeccaniche, in modo da eliminare dal quadro "lavorazioni conto proprio" della domanda dell'azienda agricola le lavorazioni che si intendono affidare all'impresa agromeccanica;
- le lavorazioni, anche stagionali, eseguite con l'impiego di energia elettrica e le lavorazioni, anche stagionali, per le quali sono stati impiegati carburanti con l'applicazione di trattamenti agevolativi concessi ad altro titolo, ovvero con l'utilizzo di combustibili diversi (metano, GPL a titolo di esempio),

Le **cooperative** integrano la richiesta con l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:

- gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ubicazione e l'estensione della sola superficie sulla quale la cooperativa dovrà intervenire;
- la ripartizione delle colture sulla superficie;
- le lavorazioni che intendono eseguire riferiti a colture, superfici o quantità di prodotto su cui intervenire;
- il mezzo che intendono utilizzare per l'effettuazione della lavorazione.

**I Consorzi di bonifica e di irrigazione integrano la richiesta** con una Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà (di seguito denominata DSAN), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale risulti l'attività che da' titolo all'agevolazione.

Di norma le assegnazioni ai Consorzi di bonifica e di irrigazione riguardano le lavorazioni effettuate nell'ambito dei territori di propria competenza e le lavorazioni rientranti nelle attività istituzionali alle quali l'Ente è preposto.

Per le assegnazioni ai Consorzi e alle Cooperative occorre verificare che non ci siano duplicazioni di assegnazioni tra Consorzi/Cooperative e Consorziati/Associati per le stesse lavorazioni/superfici/colture. Eventuali duplicazioni di assegnazioni sono oggetto di segnalazione alle autorità competenti.

**Le aziende agricole delle istituzioni pubbliche integrano la richiesta** con una dichiarazione dalla quale risulti l'attività svolta che dà titolo per l'accesso all'agevolazione (finalità istituzionali dell'Ente).

**Le imprese a conduzione mista (conduzione conto proprio e conduzione conto terzi)** integrano la richiesta con la DSAN, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 con la quale dichiarano *"di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni meccanico agricole per conto terzi effettuate sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d'impresa"*<sup>5</sup>.

L'ufficio che riceve le richieste, ne controlla la regolarità effettuando, anche con l'ausilio di collegamenti telematici gli eventuali accertamenti sui dati esposti e entro 30 giorni dalla ricezione delle stesse:

- determina per ciascun soggetto beneficiario – attraverso il sistema informativo dedicato alla gestione dei procedimenti amministrativi di assegnazione del carburante agricolo - i quantitativi complessivi di carburante agricolo per i lavori da svolgere nell'anno solare, tenendo conto delle rimanenze di prodotto dichiarate con la verifica dei consumi dell'anno precedente.

L'assegnazione non può superare il quantitativo massimo assegnabile determinato dal sistema informatico. Un'eccedenza di assegnazione, prelevata e consumata e non giustificata sulla base della consistenza aziendale e delle lavorazioni eseguite è oggetto di segnalazione alle autorità competenti per il recupero del beneficio fiscale;

- rilascia ai soggetti ammessi apposito libretto di controllo (**modello 26/1 elaborato dal sistema informativo**) contenenti le informazioni di cui all'art. 3 comma 2 del DM 454/01 e il quantitativo di carburante agricolo concesso.

#### **TERRENI CHE RICADONO IN PIU' PROVINCE DELLA REGIONE O DI ALTRA REGIONE**

Nel caso in cui i terreni condotti ricadano in più province della Regione, l'assegnazione è determinata per i terreni condotti e ricadenti nel territorio piemontese, anche se appartenenti a province diverse. Per quanto concerne i terreni ricadenti nel territorio di altra Regione, il soggetto ammissibile al beneficio presenta distinta richiesta di determinazione dei quantitativi di prodotto

---

<sup>5</sup>Nel caso delle imprese agromeccaniche miste che ottengono l'assegnazione di carburante agevolato per i lavori svolti presso le aziende di terzi l'attività di impresa agromeccanica, anche se secondaria rispetto alla attività di impresa agricola, si distingue comunque da quest'ultima e richiede una specifica codifica ATECO.

da ammettere all'impiego agevolato presso l'Ufficio UMA regionale o CAA territorialmente competente rispetto all'ubicazione dei terreni.

### **ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALTRA REGIONE**

L'iscrizione nel Registro delle Imprese è valida anche se di provincia di altra regione (a tal riguardo è necessaria una verifica della validità dell'iscrizione a carico dell'ufficio istruttore). L'utente dovrà comunque aprire una propria posizione all'interno dell'Anagrafe Agricola del Piemonte per la registrazione dei terreni condotti in territorio piemontese e una propria posizione UMA per la determinazione della relativa assegnazione di carburante agricolo.

### **RETTIFICA ASSEGNAZIONE ANNUALE**

E' ammessa un'integrazione all'assegnazione annuale solo nel caso di assegnazione annuale inferiore al massimo assegnabile determinato dal sistema informativo. In tal caso è possibile integrare l'assegnazione annuale con un quantitativo pari alla differenza tra il quantitativo massimo assegnabile calcolato dal sistema e l'assegnazione annuale già ricevuta.

### **CALCOLO ASSEGNAZIONE CARBURANTE AGRICOLO**

L'assegnazione di carburante agricolo avviene in modalità automatica tenuto conto dei dati presenti a sistema (fascicolo aziendale e parco macchine).

Il sistema calcola il massimo assegnabile sia in riferimento alle colture/attività praticate dal beneficiario sia in riferimento al parco macchine in dotazione allo stesso. **L'assegnazione è sempre stabilita sulla base del confronto tra i due valori e sulla scelta del minore fra i due.**

*Il primo dei due valori è calcolato sulla base delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura o attività praticata e dei relativi parametri dimensionali associati (estensione in termini di superficie, numero di capi allevati e altri ancora). Il secondo è calcolato sulla base della consistenza del parco macchine aziendale mediante attribuzione a ciascuna tipologia di macchina presente un quantitativo di prodotto petrolifero in funzione della potenza a disposizione. La scelta del minore tra i due valori consente di non procedere ad assegnazioni incongruenti in quanto calcolate su colture o altre attività effettivamente praticate, ma sproporzionate in eccesso rispetto all'effettivo parco macchine in dotazione o, al contrario, in quanto calcolate considerando un parco macchine sovradimensionato rispetto all'estensione delle colture o delle altre attività condotte.*

Nel caso di passaggio di conduzione di una particella di terreno da un'azienda all'altra, durante l'anno, il carburante agricolo da assegnare è autorizzato in relazione alla coltivazione praticata e al completamento delle operazioni colturali prima del passaggio di conduzione.

## **ASSEGNAZIONE PER L'ALLEVAMENTO**

Poiché l'assegnazione di carburante agricolo è possibile solo per gli allevamenti di tipo agricolo, cioè l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno il quantitativo di carburante agricolo assegnato dipenderà dal numero di capi presenti in azienda (UBA) in relazione alla superficie della stessa. Se nell'azienda è presente un carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed, lo stesso deve essere riportato nell'elenco delle macchine e darà luogo, automaticamente, a un'assegnazione maggiore.

Sulla base quindi della dotazione in superficie dell'azienda e delle colture praticate l'applicativo UMA determina il numero di capi di bestiame rientranti nella tipologia di allevamento agricolo (UBA sostenibili); per questi è assegnabile il quantitativo di carburante agricolo previsto per le lavorazioni previste per l'allevamento.

In caso di prima assegnazione o di assegnazione supplementare per aumento capi, per carico carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed, per inserimento nuova lavorazione collegata ad una macchina e/o ad un'attrezzatura caricata (per es.: "ambiente riscaldato" a seguito di carico ASM per riscaldamento dei ricoveri zootecnici) dopo l'assegnazione base, il calcolo dell'assegnazione è effettuato considerando come periodo di utilizzo del carburante agricolo quello intercorrente tra il mese in cui viene presentata la dichiarazione annuale fino al 31 dicembre dell'anno corrente (calcolo in dodicesimi), tenendo comunque presente che non può essere superato il massimale derivante dal parco macchine presente in azienda.

*ATTENZIONE: il calcolo in dodicesimi deve essere fatto manualmente prendendo come dato base il massimo assegnabile proposto dal sistema.*

**Non è prevista assegnazione** per: il riscaldamento locali mungitura, il riscaldamento della stalla per allevamenti bovini/bufalini e ovi-caprini, le operazioni di pulizia locali (per es.: stalla, sala mungitura) e pulizia macchinari.

## **ASSEGNAZIONE PER ALLEVAMENTO IN SOCCIDA**

L'assegnazione per gli allevamenti in presenza dei contratti di soccida è determinata sulla base di apposite tabelle che considerano la dotazione aziendale in termini di superfici condotte e colture praticate, come per gli allevamenti ordinari. Nel caso in cui il soccidante sia allevatore il carburante agricolo assegnabile è riferito a tutti i capi effettivamente allevati dal soccidario nei limiti della dotazione aziendale in terreni (ex art. 32 del DPR 917/1986) e non soltanto a quelli a quest'ultimo spettanti in base al contratto di soccida.

Per i contratti di soccida con aziende ubicate al di fuori della Regione è necessario che la ditta richiedente l'assegnazione del carburante agricolo (soccidario) presenti:

- copia del contratto di soccida in essere;

- una DSAN (**modello UMA11/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della ditta proprietaria dei capi (soccidante) in cui sia dichiarata la regolare iscrizione presso la CCIAA competente come allevatore e la costituzione del fascicolo aziendale presso l'Anagrafe Agricola regionale competente.

In caso di prima assegnazione o di assegnazione supplementare per aumento capi in soccida, per carico carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed, per inserimento nuova lavorazione collegata ad una macchina e/o ad un'attrezzatura caricata (per es.: "ambiente riscaldato" a seguito di carico ASM per riscaldamento dei ricoveri zootecnici) dopo l'assegnazione base, il calcolo dell'assegnazione è effettuato considerando come periodo di utilizzo del carburante agricolo quello intercorrente tra il mese in cui viene presentata la dichiarazione annuale fino al 31 dicembre dell'anno corrente (calcolo in dodicesimi), tenendo comunque presente che non può essere superato il massimale derivante dal parco macchine presente in azienda.

*ATTENZIONE: il calcolo in dodicesimi deve essere fatto manualmente prendendo come dato base il massimo assegnabile proposto dal sistema.*

#### **ASSEGNAZIONE PER SERRA**

Il quantitativo di carburante agricolo massimo assegnabile è proposto tenendo in considerazione non solo il volume da riscaldare come risulta dai dati inseriti nel fascicolo aziendale (tipologia costruttiva, materiali costruttivi e volumetria delle serre), ma anche il volume massimo riscaldabile calcolato a partire dalla potenza dei bruciatori presenti in azienda.

A parità di colture praticate, il massimo assegnabile è il minore dei due valori calcolati secondo i parametri sopra definiti, cioè tra volume da riscaldare e volume riscaldabile. Eventuali bruciatori per il riscaldamento delle serre con un tipo di alimentazione diverso dal gasolio agricolo devono essere dichiarati.

#### **ASSEGNAZIONE PER IMPIANTO BIOGAS**

L'assegnazione di carburante agricolo per impianto di biogas è autorizzata solo se l'impianto è registrato nel fascicolo della Ditta in Anagrafe Agricola del Piemonte. Le ditte ammesse sono solo quelle che esercitano attività agricola regolarmente iscritte alla CCIAA.

La lavorazione per la quale è prevista l'assegnazione è il **desilamento per il caricamento del prodotto nell'impianto**.

L'attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica derivante da fonti agroforestali è qualificata attività agricola connessa a condizione che le fonti di produzione dell'energia provengano prevalentemente dal fondo. Ne consegue che i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività ed ottenuti direttamente dal fondo devono risultare prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi.

In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività ed ottenuti direttamente dal fondo risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti da terzi. Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

Le disposizioni regionali in materia di ambiente (D.G.R. n. 64-10874 e D.D. n. 59 del 21/3/2014) prevedono l'obbligo di redazione e di conservazione per almeno tre anni dei seguenti registri:

- registro dei materiali extra-aziendali conferiti all'impianto di digestione anaerobica;
- registro dei materiali immessi nel digestore anaerobico.

La consultazione dei registri permette di valutare, in termini quantitativi, la prevalenza dei prodotti aziendali rispetto a quelli extra.

Il carburante può essere concesso previa presentazione di una DSAN (**modello UMA13/DSAN**) resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 nella quale il richiedente dichiara:

- il rispetto del principio di prevalenza;
- i prodotti utilizzati per l'attività di produzione di biogas, i quantitativi utilizzati in termini di peso o di valore o di quota di energia prodotta, e per ciascuno di essi, la relativa provenienza (ottenuti direttamente dal fondo o mediante acquisto da terzi);
- la lavorazione che intende eseguire e il numero degli ettari interessati dalla lavorazione stessa.

#### **ASSEGNAZIONE PER TRASFORMAZIONE LATTE (CASEIFICAZIONE)**

L'assegnazione di carburante agricolo per caseificazione è autorizzata solo se il generatore di vapore (categoria: bollitore) è inserito nel parco macchine dell'utente UMA.

Il calcolo per l'assegnazione è determinata sulle lavorazioni che si intendono eseguire in relazione ai quintali di latte lavorato e sul consumo del bollitore. Il quantitativo di gasolio concesso è calcolato, in relazione agli UBA sostenibili, prendendo come dato base il minore tra i due valori.

Sono considerati ammissibili ad assegnazione i quantitativi di latte provenienti da allevamenti di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno (allevamento agricolo).

Al fine della determinazione del carburante agricolo è necessario che l'utente presenti una DSAN (**modello UMA7/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale siano indicati il numero dei capi da latte in carico, i quintali di latte utilizzati per la caseificazione (q.li prodotti in proprio ed eventuali q.li acquistati da terzi), le lavorazioni che si intendono eseguire nonché i dati del bollitore (marca, tipo, consumo orario gasolio, numero ore giornaliere di utilizzo, giorni totali annuali di utilizzo).

#### Esempio di calcolo da applicare:

<b>Calcolo 1) consumo bollitore</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ore totali annuali di accensione bollitore (come da D.S.A.N. allegata al mod. 25) = 4.000 ore</li> <li>• Consumo orario bruciatore (come da certificato di origine nel fascicolo o D.S.A.N. allegata al mod. 25) = 70 litri/h.</li> </ul> <p><b>Consumo bollitore annuale (4.000 x 70) = litri gasolio <u>280.000</u></b></p>
<b>Calcolo 2) Consumo quintali/lavorazioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quintali di latte lavorato (come da D.S.A.N. allegata al mod. 25) = 24.000</li> <li>• Lavorazioni per trasformazione (ciclo completo) = 11 litri/q.li</li> </ul> <p><b>Totali litri (24.000 x 11) = <u>264.000</u></b></p>
<b>Il dato base da prendere di riferimento è 264.000 litri</b> (risultato minore tra il calcolo 1) e il calcolo 2))	
<b>Calcolo litri da assegnare</b>	<p>264.000 (dato base) x 42 (totale UBA sostenibili in base alle colture) : 505 (totale UBA equivalenti dichiarati)</p> <p><b>= <u>21.956 litri di gasolio da assegnare</u></b></p>

#### ASSEGNAZIONE PER LAVORAZIONI STRAORDINARIE DI SISTEMAZIONE DEL FONDO

Le assegnazioni per le lavorazioni straordinarie di sistemazione del fondo (scasso/dissodamento, spietramento, livellamento, sbancamento, livellamento di grandi superfici) sono concesse per le ditte con conduzione conto proprio in base al parametro ettaro o alle ore di impiego per l'esecuzione secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. di approvazione delle tabelle di consumo.

Il procedimento è a carico degli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica attraverso la presentazione da parte dell'utente del **modello UMA14**.

#### ASSEGNAZIONE PER LAVORAZIONI PER PIANTE ACQUISTATE IN PIEDI

L'acquisto di piante in piedi è generalmente finalizzato all'acquisizione di prodotto per l'alimentazione del bestiame e del biodigestore utilizzato per la produzione di biogas. E'

generalmente formalizzato da un contratto di semplice compravendita a cui segue la relativa fattura.

L'assegnazione per le lavorazioni per l'acquisizione e l'utilizzazione del prodotto (ad esempio taglio, raccolta e trasporti, insilamento, essiccazione) è ammissibile solo nel rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali (allevamenti di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno) e del limite della prevalenza nel caso di attività di produzione di biogas e di attività connesse (i quantitativi ottenuti dal fondo sono superiori ai quantitativi acquistati da terzi).

Ai fini dell'assegnazione di carburante ammesso ad agevolazione fiscale è necessario che l'utente presenti una DSAN (**modello UMA12/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara:

- il rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali (allevamenti di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno) e del limite della prevalenza nel caso di attività di produzione di biogas;
- il quantitativo e la tipologia di prodotto che intende utilizzare attraverso l'acquisto di piante in piedi;
- il numero degli ettari interessati dall'acquisto;
- le relative lavorazioni da eseguire riferite agli ettari oggetto di acquisto di piante in piedi.

Con la dichiarazione vanno acquisiti copia del contratto di compravendita e la fattura di acquisto con indicazione degli ettari acquistati.

Ai fini dell'assegnazione per le lavorazioni eseguite per colture acquistate in piedi, nel rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento degli animali (cfr esempio 1), è necessaria una DSAN (**modello UMA12/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale sono specificati:

- il rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali;
- il numero degli ettari interessati dall'acquisto;
- le relative lavorazioni da eseguire riferite agli ettari oggetto di acquisto di piante in piedi.

L'assegnazione è determinata sulla base del margine degli UBA sostenibili come calcolato sulla base della consistenza aziendale in termini di terreni e colture praticate dall'azienda e della fascia di qualità alla quale appartiene la coltura acquistata definita sulla base della tabella di seguito riportata.

**Tabella degli UBA sostenibili per fascia di qualità della coltura (tabella desunta da valori ministeriali):**

Coltura UMA	Fascia di qualità	Capi UBA sostenibili per ettaro
Mais, seminativi irrigabili, prato permanente irrigabile, prato avvicendato irrigabile, erbai	1	7,04
Seminativi asciutti, prato permanente asciutto, prato avvicendato asciutto, erbai	2	4,04

**Esempio 1) - Acquisto di piante in piedi per allevamento di animali:**

Una azienda con allevamento di animali acquista del mais in piedi per ottenere del trinciato o della granella.

Per il calcolo del rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali occorre determinare il margine degli UBA sostenibili e da questo determinare i quantitativi di prodotto acquistabile da terzi calcolati sulla base di un parametro di superficie (ha).

1) Determinazione del margine degli UBA sostenibili

Mediante interrogazione dell'applicativo si acquisiscono le seguenti informazioni:

Totale UBA sostenibile da azienda: 280

Totale UBA effettivamente allevati da azienda: 200

margine UBA sostenibili: 80

2) Determinazione del numero di UBA sostenibile per ettaro in funzione della fascia di qualità della coltura acquistata

Il mais rientra nella fascia di qualità 1 che prevede 7,04 UBA sostenibili per ettaro (tabelle ministeriali)

3) Determinazione del numero di ettari di mais acquistabili sulla base del margine degli UBA sostenibili dell'allevamento

margine UBA sostenibili: 80

numero di UBA sostenibili per ettaro di mais: 7,04 UBA sostenibili/ha

$80 \text{ UBA sost} / 7,04 \text{ (UBA sost. /HA)} = 11,36 \text{ ha}$

4) Determinazione dell'assegnazione di carburante sulla base degli ettari ammissibili e delle lavorazioni che si intendono eseguire

E' oggetto di agevolazione fiscale il carburante utilizzato per le lavorazioni di raccolta, trasporto e insilamento eseguite su 11,36 ettari di mais acquistato in piedi da terzi se l'azienda intende ottenere del trinciato.

E' oggetto di agevolazione fiscale il carburante utilizzato per le lavorazioni di raccolta, trasporto e essiccazione se l'azienda intende ottenere della granella.

In caso di acquisizione di prodotto da coltura appartenente alla fascia di qualità 2 (seminativo asciutto) per la quale il numero di UBA sostenibili per ettaro è di 4,04 possono essere oggetto di agevolazione fiscale le lavorazioni di raccolta, trasporto e insilamento eseguite su 19,80 ha, come si ricava dal calcolo di seguito riportato.

$80 \text{ UBA sost} / 4,04 \text{ (UBA/HA)} = 19,80 \text{ ha}$

Ai fini della determinazione dell'assegnazione per le lavorazioni eseguite per colture acquistate in piedi (cfr esempio 2) nel rispetto del limite di prevalenza previsto per le attività di produzione di biogas, è necessario acquisire una DSAN (**modello UMA12/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale sono dichiarati:

- Il rispetto del limite di prevalenza previsto per le attività di produzione di biogas;

- i prodotti utilizzati per l'attività, i quantitativi utilizzati in termini di peso o di valore o di quota di energia prodotta, e per ciascuno di essi la relativa provenienza (ottenuti direttamente dal fondo o mediante acquisto da terzi);
- il numero degli ettari interessati dall'acquisto;
- le relative lavorazioni da eseguire riferite agli ettari oggetto di acquisto di piante in piedi.

### **Esempio 2) - Acquisto di piante in piedi per l'alimentazione del biodigestore**

Una azienda agricola dotata di biodigestore per la produzione di biogas acquista del mais in piedi per ottenere del trinciato.

1. Determinazione del numero di ettari di coltura acquistabile in piedi da terzi mediante verifica del rispetto del principio di prevalenza

In linea generale, il requisito risulta soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento dell'attività ed ottenuti direttamente dal fondo risultano prevalenti, ossia superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Nel caso in cui il confronto quantitativo non sia possibile perché i beni sono di natura diversa, si fa riferimento al valore degli stessi, rapportando il valore normale dei prodotti agricoli ottenuti dall'attività agricola svolta nel fondo e il costo dei prodotti acquistati da terzi. Il requisito della prevalenza si considera in tal caso soddisfatto quando il valore dei prodotti propri è superiore al costo sostenuto per acquistare prodotti da terzi. Laddove non è possibile effettuare il confronto in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come ad esempio nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione "a valle" del processo produttivo dell'impresa, tra l'energia derivante da prodotti propri e quella derivante da prodotti acquistati da terzi.

2. Determinazione dell'assegnazione di carburante sulla base degli ettari ammissibili e delle lavorazioni che si intendono eseguire.

Nel caso il requisito sia rispettato l'assegnazione è determinata moltiplicando per ciascuna lavorazione interessata ((per es. raccolta, trasporti, insilamento) il valore di assegnazione previsto ad ettaro per gli ettari interessati dall'acquisto.

### **ATTIVITÀ CONNESSE E REQUISITO DI PREVALENZA**

Sulla base di quanto disposto dall'art. 32 del TUIR sono considerate attività agricole connesse le attività di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1 art. 32 del D.P.R. 917/86, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali.

Ne consegue che deve essere verificato, con riferimento ai prodotti utilizzati in tali attività, se questi rientrano nell'elenco dei beni oggetto di attività connessa e se è rispettato il requisito della prevalenza.

Il D.M. 30/12/2015 prevede assegnazioni di carburante per le seguenti attività di trasformazione di prodotti:

- trasformazione latte;
- trasformazione delle olive in olio (riscaldamento delle masse, trasporto acque di vegetazione);
- trasformazione di carciofi (riscaldamento acque per prima lavorazione del carciofo);
- trasformazione di prodotti ortofrutticoli (prime lavorazioni, produzione di vapori per lavaggio bin);
- cantine (prima lavorazione dell'uva, produzione di vapore per pastorizzazione vino, produzione di vapore per lavaggio serbatoi);

Nel caso di prodotto acquisito presso terzi, il carburante per l'attività di trasformazione può essere concesso previa presentazione di una DSAN, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il rispetto del principio di prevalenza, il quantitativo e la tipologia di prodotto che intende acquisire presso terzi nonché le relative lavorazioni da eseguire.

Ad esempio nel caso siano acquisiti presso terzi ulteriori quantitativi di latte ai fini della caseificazione l'assegnazione di carburante agevolato può essere concessa solo nel rispetto del limite di prevalenza.

#### **Esempio di calcolo:**

<p><b>CASO 1)</b></p> <p>100 q.li di latte prodotto dal proprio allevamento agricolo + 99 q.li di latte acquistato da aziende terze</p>	<p>Requisito di prevalenza rispettato. L'assegnazione è riconosciuta per la lavorazione di tutti i 199 q.li di latte</p>
<p><b>Caso da non inserire ma valido per ragionamento</b></p> <p><b>CASO 2)</b></p> <p>100 q.li di latte prodotto dal proprio allevamento agricolo + 120 q.li di latte acquistato da aziende terze</p>	<p>Requisito di prevalenza non rispettato. L'assegnazione è riconosciuta per la lavorazione di 0 q.li di latte</p>

#### **IMPRESE AGROMECCANICHE O DITTE CON CONDUZIONE MISTA**

In caso di ditta a conduzione mista, l'attività di fornitura di servizi svolta in termini di attività connessa dall'imprenditore agricolo non deve assumere per dimensione, organizzazione di capitali e risorse umane, la connotazione di "attività principale".

Per le Imprese agromeccaniche o le Ditte con conduzione mista (*azienda agricola che svolge attività di fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata*) l'assegnazione di carburante

agricolo è determinata entro il limite del quantitativo assegnato nell'anno precedente (comprese le assegnazioni supplementari).

Nel caso l'Impresa o la Ditta inizi ad operare nell'anno, in mancanza del parametro di riferimento costituito dall'assegnazione dell'anno precedente, l'assegnazione è autorizzata con riferimento alle previsioni di lavorazioni relative ad un periodo ritenuto congruo dal competente Ufficio, nonché alle macchine da utilizzare.

Le Imprese agromeccaniche o le Ditte con conduzione mista possono richiedere nel corso dell'anno ulteriori assegnazioni, previo rendiconto dei consumi del carburante agricolo già assegnato, attraverso la presentazione della documentazione indicata nel capitolo "dichiarazione dei consumi". Per le lavorazioni agricole quali raccolta di prodotti effettuate presso terreni di aziende agricole (acquisto di piante in piedi), ma a favore di imprese commerciali o industriali trasformatrici non iscritte presso la CCIAA come imprese agricole, ma solo come imprese industriali o commerciali (art. 1, comma 1, d.lgs. 173 del 30.04.1998), le Imprese agromeccaniche o le Ditte con conduzione mista non possono utilizzare carburante agricolo in quanto il destinatario a favore del quale la lavorazione è svolta non è un'impresa agricola, bensì commerciale o industriale, e la lavorazione viene svolta al di fuori del ciclo produttivo attuato dal produttore agricolo.

*Alcuni esempi sono la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi, la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo, con contratto di coltivazione, da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento, ecc. Infatti la raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell'imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto in campo e non ancora raccolto.*

Il trasporto dei prodotti agricoli ai centri di stoccaggio e/o all'industria di trasformazione è considerata lavorazione agricola solo se effettuata dallo stesso soggetto che ne ha effettuato anche la raccolta. Pertanto, in sede di istruttoria, possono essere ammesse solo le lavorazioni di trasporto dei prodotti per i quali siano state effettuate dall'Impresa agromeccanica o Ditta con conduzione mista anche le operazioni di raccolta per gli stessi ettari<sup>6</sup>.

La normativa non contempla la possibilità che un'azienda agromeccanica o a conduzione mista operi per conto di un altro conto terzista (sub-appalto). Le ditte conto terzi non possono utilizzare carburante agricolo per lavorazioni eseguite, ma fatturate ad altre ditte conto terzi<sup>6</sup>.

## **RICHIESTE DI CARBURANTE AGRICOLO DOPO IL 30 GIUGNO**

Dopo il termine del 30 giugno possono richiedere l'assegnazione di carburante agricolo solo le ditte che:

- hanno presentato la dichiarazione dei consumi dell'anno precedente entro il 30 giugno;

---

<sup>6</sup> Verbale della riunione svolta presso l'Agenzia delle Dogane il 3/12/2015, protocollo n. 3891 del 17/12/2015

- hanno ottenuto la qualifica di Utenti Motori Agricoli nell'anno solare in cui viene presentata la richiesta;
- hanno richiesto la modifica di conduzione da conto proprio a conduzione mista.

Per tutte le richieste presentate oltre il 30 giugno, l'assegnazione di carburante agricolo può essere autorizzato solo per le lavorazioni ancora effettuabili dalla data della presentazione delle richieste e fino alla fine dell'anno di competenza. Analoga modalità è adottata nei confronti delle nuove ditte che chiedono di fruire del beneficio.

## **RICHIESTE DI ASSEGNAZIONE SUPPLEMENTARE**

Il procedimento è a carico degli Uffici dell'Amministrazione Pubblica.

Per richiesta supplementare si intende l'istanza presentata dopo l'assegnazione annuale (base o saldo).

Le richieste di assegnazione supplementare sono concesse solo per le lavorazioni ancora da eseguire e/o per i mesi che intercorrono dalla data della richiesta alla fine dell'anno di competenza.

Il sistema calcola il massimo assegnabile sia in riferimento al parco macchine aziendale sia in riferimento alle colture/attività praticate. L'assegnazione supplementare, che è stabilita sulla base del confronto tra i due valori e sulla scelta del minore fra i due, non può superare il quantitativo massimo assegnabile determinato dal sistema informatico.

Le richieste di assegnazione carburante agricolo supplementari sono ammissibili, previo relativo aggiornamento e validazione del fascicolo, per:

- 1) aumento superficie;
- 2) aumento capi in allevamento e/o carico carro desilatore, miscelatore o carro unifeed o macchina semovente unifeed;
- 3) installazione e/o ampliamento serra;
- 4) installazione e/o ampliamento impianto biogas;
- 5) attività di caseificazione quando avviata dopo l'assegnazione annuale, a condizione che il generatore di vapore (bollitore) sia stato caricato sul registro UMA e sia stata allegata apposita DSAN (**modello UMA7/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 nella quale siano indicati il numero dei capi da latte in carico, i quintali di latte utilizzati per la caseificazione, le lavorazioni che si intendono eseguire e i dati del bollitore e dei relativi

consumi (marca, tipo, consumo orario gasolio, numero ore giornaliere di utilizzo, giorni totali annuali di utilizzo). Per la procedura di assegnazione fare riferimento all'apposita sezione;

- 6) aumento del parco macchine, previo carico del mezzo agricolo sul registro UMA;
- 7) lavorazioni per conto terzi (nel caso che l'iscrizione all'UMA riferita a questa attività sia successiva all'assegnazione annuale per il conto proprio oppure nel caso si prevedano ulteriori lavorazioni da eseguire per conto terzi nel corso dell'anno), previo rendiconto dei consumi relativi al carburante agricolo già assegnato in precedenza attraverso la presentazione del **modello UMAB o del modello UMAB1/DSAN**. L'assegnazione non può essere superiore a quanto già assegnato in precedenza, eccetto i casi di commesse di notevole entità preferibilmente documentabili;
- 8) lavorazioni straordinarie (solo nel caso che la lavorazione non sia già stata inserita nell'assegnazione annuale e che sia presente nel parco macchine il mezzo idoneo ad effettuare la lavorazione straordinaria).

Per le suddette richieste di assegnazione supplementare, ad eccezione dell'assegnazione di cui al punto 7 (lavorazioni per conto terzi), non è necessario che la disponibilità complessiva annuale sia stata prelevata totalmente.

Sono ammissibili, previa autorizzazione dalla Regione Piemonte, le richieste per **avversità atmosferiche e/o andamento climatico sfavorevole** durante l'anno, siccità, alluvioni, fitopatie di eccezionale gravità. Per queste assegnazioni supplementari è necessario che **l'assegnazione complessiva annuale sia stata prelevata totalmente in riferimento alla conduzione interessata dall'assegnazione supplementare**.

*Es.: in caso di azienda a conduzione mista è necessario che sia stato prelevato tutto il quantitativo assegnato solo in riferimento alla conduzione conto proprio.*

## DICHIARAZIONE DEI CONSUMI

Indipendentemente dal tipo di domanda, **entro il 30 giugno di ogni anno**, tutti i soggetti che hanno beneficiato di carburanti agricoli agevolati nell'anno precedente sono tenuti a presentare la dichiarazione dei consumi del carburante agricolo (**modello 25 elaborato dal sistema informativo**) assegnato nell'anno precedente e delle rimanenze.

Tale dichiarazione può essere presentata prima della richiesta di assegnazione per l'anno corrente o anche contestualmente alla stessa, ma non successivamente.

La dichiarazione deve indicare:

- i quantitativi di carburanti consumati suddivisi per tipologia di uso (conto proprio, conto terzi e per riscaldamento delle serre) e per tipologia di carburante agricolo (gasolio, benzina);
- i quantitativi di carburanti prelevati e non utilizzati (rimanenze) risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente, anch'essi suddivisi per tipologia di uso e di carburante agricolo.
- le lavorazioni eseguite da terzi a proprio favore

La predetta dichiarazione deve contenere anche l'indicazione di eventuali difformità rispetto alla richiesta di assegnazione.

Al fine di consentire all'ufficio ricevente i riscontri necessari alla definizione del procedimento, tutti i soggetti beneficiari devono presentare:

- libretto di controllo dell'anno precedente in originale. Il libretto originale deve essere restituito al richiedente l'agevolazione dopo presa visione da parte dell'ufficio che istruisce la pratica e deve essere conservato presso l'Azienda Agricola per almeno cinque anni dall'emissione;
- il foglio di registrazione dell'ultimo prelievo di carburante agricolo rilasciato dal distributore (con timbro e firma dello stesso), con l'annotazione dei consumi complessivi (sottoscritta dal beneficiario dell'agevolazione) ripartiti per semestre e tipologia di carburante agricolo con annessa dichiarazione che i lavori eseguiti sono conformi a quelli previsti per le colture oggetto della richiesta.

Il foglio di registrazione originale deve essere restituito al richiedente l'agevolazione dopo presa visione da parte dell'ufficio che istruisce la pratica e deve essere conservato presso l'Azienda Agricola per almeno cinque anni dall'emissione.

I **consorzi di bonifica e irrigazione** integrano la dichiarazione dei consumi con le annotazioni di cui sopra specificando l'area di intervento.

Le **cooperative** allegano alla dichiarazione dei consumi l'elenco nominativo dei soci specificando, per ciascuno di essi:

- gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese;
- l'ubicazione e l'estensione della superficie sulla quale la cooperativa è intervenuta;
- la ripartizione delle colture sulla superficie;
- le lavorazioni eseguite riferite a colture, superfici o quantità di prodotto conferito;
- il mezzo utilizzato per l'effettuazione della lavorazione.

Le Ditte con iscrizione all'UMA con conduzione conto terzi o conduzione mista allegano alla dichiarazione dei consumi:

- **elenco nominativo degli esercenti imprese agricole in favore delle quali sono state eseguite le lavorazioni (modello B/DSAN)**, indicando per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati (denominazione e CUAA dell'azienda, comune di ubicazione, n. REA Camera di Commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, consumo, n. fattura);
- **copia delle fatture** relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le Ditte possono anche presentare, per le fatture non ancora emesse, una DSAN (**modello B1/DSAN fatture non emesse**), resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale si impegnano a presentare, non appena emesse, copia delle fatture dove devono essere indicati per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati specificando denominazione e CUAA dell'azienda, comune di ubicazione, n. REA Camera di Commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, ore di lavorazione, consumo, nonché il luogo in cui le fatture originali sono conservate.

Le copie delle fatture e il modello B/DSAN o il modello B1/DSAN devono essere allegati alla dichiarazione dei consumi e conservati presso l'ufficio che ha istruito la pratica secondo le modalità previste dal "*Piano di conservazione e fascicolazione*" della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

in alternativa possono presentare:

- **le schede clienti (scheda A)** debitamente compilate. Nelle schede clienti (una per cliente e per provincia) devono essere indicate, entro 5 giorni dal termine dei lavori (art. 6, comma 4, DM 454/2001), le lavorazioni complessive eseguite per ciascuna coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati in ciascuna azienda agricola, con relativa specificazione dei nominativi degli esercenti attività agricole per conto dei quali le lavorazioni sono state effettuate, gli estremi di iscrizione nel registro delle imprese, l'estensione delle superfici su cui sono intervenuti e l'estensione e l'ubicazione delle relative aziende<sup>7</sup>. Per quanto concerne i dati richiesti alle imprese agromeccaniche, il riferimento relativo alla superficie delle aziende presso cui sono state eseguite le lavorazioni deve essere limitato

---

<sup>7</sup> Il termine di cinque giorni decorre dalla conclusione delle lavorazioni eseguite per ciascuna coltura; tuttavia, nel caso in cui l'affidamento delle lavorazioni all'impresa agromeccanica sia documentato in modo dettagliato (con indicazione dei dati relativi all'azienda a favore della quale l'impresa ha operato, dei lavori effettuati, dei quantitativi di prodotto impiegati e del corrispettivo delle prestazioni effettuate in base al contratto stipulato con il titolare dell'azienda agricola), il termine di cui sopra può decorrere anche dalla conclusione dell'ultima fase del ciclo di lavorazioni commissionate

esclusivamente all'estensione dei terreni oggetto di intervento da parte delle imprese agromeccaniche;

- **la copia delle fatture** relative ai lavori eseguiti con l'indicazione dei destinatari delle prestazioni.

Per quanto concerne la presentazione della copia delle fatture relative ai lavori eseguiti, le imprese agromeccaniche possono anche presentare, per le fatture non ancora emesse, una DSAN, resa nelle forme e nei modi di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 (**modello B/DSAN**), nella quale si impegnano a presentare, non appena emesse, copia delle fatture e dove devono essere indicati per ciascun soggetto i lavori complessivi eseguiti per ciascun tipo di coltura ed i relativi quantitativi di prodotti consumati specificando denominazione e CUAА dell'azienda, comune di ubicazione, n. REA Camera di commercio, coltura interessata dalla lavorazione, lavorazione eseguita, ettari, ore di lavorazione, consumo, nonché il luogo in cui le fatture originali sono conservate.

Le copie delle fatture e delle schede clienti devono essere allegate alla dichiarazione dei consumi e conservati presso l'ufficio che ha istruito la pratica secondo le modalità previste dal "*Piano di conservazione e fascicolazione*" della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

In entrambi i casi, l'utente deve sottoscrivere la dichiarazione dei consumi e il documento estrapolato dal sistema informativo con i dati inseriti sulla base della documentazione presentata (**modello B/DSAN**). La documentazione sottoscritta è trattenuta dall'ufficio che istruisce la pratica.

#### Lavorazioni eseguite su colture acquistate in piedi

Nel caso le lavorazioni siano state eseguite su terreni condotti da una ditta diversa dalla ditta committente la prestazione<sup>8</sup> è necessario che la fattura contenga nella causale i dati dell'azienda conduttrice (denominazione, CUAА, coltura, superficie lavorata e lavorazione eseguita) del terreno oggetto della prestazione dell'impresa agromeccanica.

Qualora la fattura non contenga i dati che consentano di individuare la superficie oggetto della prestazione nonché i dati inerenti la ditta conduttrice del terreno è necessario allegare copia del contratto di acquisto della coltura in piedi stipulato tra l'azienda agricola conduttrice del terreno e l'azienda agricola committente la prestazione che ha acquistato la coltura in piedi oppure la

---

<sup>8</sup> Affinché possa essere riconosciuto il beneficio all'impresa agromeccanica è necessario che entrambe le ditte (sia chi ha titolo di conduzione del terreno sia il committente della prestazione) abbiano i requisiti per beneficiare in proprio dell'agevolazione. Esistono peraltro esempi di casi in cui viene effettuata la raccolta di mais da granella acquistato in campo da parte di commercianti o di produttori di mangimi oppure la raccolta di biomasse legnose acquistate in campo da parte di aziende produttrici di prodotti da riscaldamento. In questi casi, ancorché la lavorazione svolta sia agricola e l'azienda presso la quale viene effettuata sia iscritta presso la CCIAA come impresa agricola, l'impresa agromeccanica incaricata della lavorazione non può utilizzare carburante agricolo agevolato. Infatti il destinatario, a favore del quale la prestazione è resa e la lavorazione è svolta, non è un'impresa agricola ma commerciale o industriale, e la lavorazione viene effettuata al di fuori del ciclo produttivo svolto direttamente dal produttore agricolo. La raccolta dei succitati prodotti avviene indipendentemente e al di fuori delle decisioni dell'imprenditore agricolo, che ha già venduto il prodotto, ancorché non raccolto.

fattura di acquisto della coltura in piedi, sempre che nella stessa siano indicati i dati che consentano di individuare la superficie oggetto della prestazione nonché i dati inerenti la ditta conduttrice del terreno.

Nel caso di acquisizioni di biomassa da parte del committente, mediante acquisto di piante in piedi presso terzi il riconoscimento dell'agevolazione fiscale all'Impresa agromeccanica o Ditta con conduzione mista è subordinata al rispetto del limite della prevalenza nel caso di acquisizione per attività di produzione di biogas o al rispetto dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali (è ammissibile per una quantità di prodotto destinato all'alimentazione di un numero di animali non superiore a quello ricadente nel regime fiscale agricolo).

A tal fine l'Impresa agromeccanica o Ditta con conduzione mista è tenuta a presentare anche una DSAN sottoscritta dal committente il quale dichiara che l'acquisizione della biomassa da terzi è stata effettuata nel rispetto del limite della prevalenza o dei parametri che definiscono come attività agricola l'allevamento di animali (**modello 15/DSAN**).

Le Ditte a conduzione mista (conto proprio e conto terzi) devono, inoltre, allegare alla dichiarazione dei consumi la DSAN, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (**modello UMA1CM/DSAN conduzione mista**), con la quale l'utente dichiara *"di svolgere attività agricola in via principale e, come attività secondaria, attività di lavorazioni meccanico agricole per conto terzi effettuate sistematicamente e continuativamente in forma organizzata e con relativa determinazione separata del reddito d'impresa"*.

A partire dalla considerazione che l'Anagrafe Agricola è l'archivio di riferimento per le assegnazioni di carburante agricolo per quanto riguarda le superfici e le colture praticate, i casi di disallineamento e relativa gestione possono essere così trattati:

- nel caso in cui la superficie indicata dal conto terzista (in fattura o nella scheda riassuntiva delle lavorazioni) sia inferiore a quella registrata dall'Azienda agricola nel fascicolo aziendale deve essere tenuta in considerazione la superficie indicata dal conto terzista (con indicazione sul sistema informativo della superficie fatturata);
- nel caso in cui la superficie indicata dal conto terzista sia superiore è ammissibile, ai fini del beneficio, solo la superficie indicata nel fascicolo.

I consumi complessivi risultanti dalla dichiarazione potranno invece essere uguali, inferiori o superiori al quantitativo massimo ammesso.

Qualora i quantitativi dichiarati a consumo e fatturati siano superiori al consumo ammissibile, la differenza tra consumi dichiarati e consumi ammissibili rappresenta il quantitativo di carburante agricolo non ammissibile a beneficio fiscale, che, se consumato, dà origine a segnalazione alle Autorità competenti per il recupero dell'accisa non versata.

A seguito dei controlli informatici effettuati dopo il 30 giugno, vengono segnalati agli uffici UMA delle Strutture territoriali della Regione i casi di aziende agricole in cui risultano lavorazioni effettuate sia dall'azienda agricola (con disponibilità del mezzo idoneo per l'esecuzione) che dall'impresa agromeccanica per le stesse colture e superfici come risultanti dalle rispettive procedure di verifica. Per l'azienda agricola la parte risultante eccedente, se consumata, sarà oggetto di procedura di segnalazione alle autorità competenti per il recupero delle accise.

La dichiarazione dei consumi deve essere presentata anche:

- in caso di cessazione dell'attività dell'azienda, entro 30 giorni dalla data di cessazione;
- in caso di decesso del titolare dell'impresa, entro sei mesi dal verificarsi dell'evento.

In entrambi i casi, qualora risultino rimanenze, nella dichiarazione dei consumi devono essere indicati anche gli estremi identificativi di altro soggetto in possesso dei requisiti per beneficiare dell'agevolazione oppure del deposito abilitato alla commercializzazione al quale si intende cedere il prodotto rimanente.

La dichiarazione è dovuta anche per le aziende che, pur avendo ottenuto un'assegnazione di carburante agricolo:

- non abbiano proceduto ad alcun prelievo e non presentino alcuna rimanenza;
- non abbiano proceduto ad alcun prelievo e abbiano utilizzato solo le rimanenze dell'anno precedente.

In caso di **smarrimento, furto o deterioramento del libretto di controllo** la riemissione dello stesso compete all'Ufficio che ha istruito la pratica per il rilascio.

#### **FURTO DI CARBURANTE AGRICOLO**

Il furto di carburante agricolo deve essere denunciato alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri, Guardia di Finanza o Polizia di Stato) e comunicato all'Agenzia delle Dogane. Copia della denuncia e della comunicazione devono essere allegate alla dichiarazione dei consumi.

In caso di furto di carburante agricolo è possibile il reintegro del carburante rubato previa presentazione della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'accisa non versata sulla quota oggetto di furto <sup>9</sup>.

#### **CARBURANTE SEQUESTRATO DALLE AUTORITÀ COMPETENTI**

Qualora le Autorità competenti, nell'attività di vigilanza a cui sono preposti, operino il sequestro di carburante a prezzo agevolato presso un'azienda agricola e tale prodotto venga rivenduto alla stessa, le assegnazioni dell'anno dovranno tenere conto dei quantitativi rivenduti in modo tale che

---

<sup>9</sup> Verbale della riunione svolta presso l'Agenzia delle Dogane il 3/12/2015, protocollo n. 3891 del 17/12/2015

l'utente non possa entrare in possesso di quantitativi di prodotto superiori alle assegnazioni spettanti per l'anno.

La comunicazione dell'avvenuta rivendita è effettuata dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane agli Uffici regionali territoriali che a loro volta provvedono ad inserire una notifica sul sistema informativo nella posizione della ditta interessata.

## **AGGIORNAMENTO PARCO MACCHINE/ATTREZZATURE**

Le istruttorie relative all'aggiornamento del parco macchine agricole sono a carico degli Uffici UMA dell'Amministrazione Pubblica.

Il carico e scarico delle attrezzature sono a carico dei CAA attraverso l'aggiornamento del Fascicolo Aziendale in Anagrafe Agricola del Piemonte (**modelli UMA9a e UMA9b/DSAN**).

### **ISCRIZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (CARICO)**

Per l'iscrizione di **macchine agricole nuove o mai iscritte in precedenza**, in proprietà e/o in uso (noleggio, affitto, comodato) delle ditte in possesso di qualifica di Utente Motori Agricoli, il titolare/legale rappresentante della Ditta deve presentare l'apposito modulo di carico (**modello UMA2 o UMA2 cumulativo**) con i seguenti allegati:

- fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo in copia);
- foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) intestato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
- certificato di idoneità tecnica o certificato d'origine (in copia) per le sole macchine agricole che non necessitano del rilascio di carta di circolazione e/o di targa stradale oppure relazione di perizia rilasciata da un tecnico abilitato (dove devono essere indicati, per i rimorchi agricoli, i dati relativi al numero di assi, tara e massa complessiva);
- fattura o contratto di noleggio (in copia), se noleggiata;
- contratto di affitto registrato (in copia);
- contratto di comodato d'uso (in copia);
- atto di cessione di azienda o di ramo di azienda (in copia) comprendente anche la cessione delle macchine che – se soggette a immatricolazione – devono risultare volturate;
- per le macchine agricole in leasing: il locatario (utente) deve presentare la copia del contratto di locazione (leasing), con l'indicazione della sua scadenza;

- per le macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285): DSAN (**Modello UMA6/DSAN**), resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, attestante che la macchina è permanentemente attrezzata per le lavorazioni agricole;
- per le macchine (usate) mai iscritte, provenienti da province non piemontesi: attestazione di scarico.

*Alcune Amministrazioni pubbliche non svolgono più tale servizio. In questi casi l'interessato presenta una DSAN, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (**modello UMA4/DSAN**), nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l'avvenuto scarico presso l'ufficio preposto di provenienza presso altri uffici UMA non piemontesi.*

Sul sistema informativo questa tipologia di macchina va inserita come macchina nuova.

Per l'iscrizione di **macchine agricole usate**, l'utente deve presentare:

- fattura di acquisto (in copia) nel caso di macchina non soggetta ad immatricolazione oppure, per i soggetti non obbligati a fatturazione, documento fiscale equipollente (ricevuta in bollo completa dei dati dei contraenti e del mezzo agricolo);
- foglio di VIA o libretto di circolazione (in copia) già volturato al soggetto richiedente, nel caso di macchina soggetta a immatricolazione;
- attestazione di scarico solo nel caso di macchine usate provenienti da province non piemontesi.

*Alcune Amministrazioni pubbliche non svolgono più tale servizio. In questi casi l'interessato presenta una DSAN, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (**modello UMA4/DSAN**), nella quale attesta la proprietà e gli altri dati generali della macchina e l'avvenuto scarico presso l'ufficio preposto di provenienza presso altri uffici UMA non piemontesi.*

- fattura o contratto di noleggio (in copia), se noleggiata;
- contratto di affitto registrato (in copia);
- contratto di comodato d'uso (in copia);
- atto di cessione di azienda o di ramo di azienda (in copia) comprendente anche la cessione delle macchine che – se soggette a immatricolazione – devono risultare volturate;
- per le macchine agricole in leasing il locatario (utente) deve presentare copia del contratto di locazione (leasing), con l'indicazione della sua scadenza;
- per le macchine operatrici (art. 58 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285) DSAN, resa ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000 (**modello UMA6/DSAN**), attestante che la macchina è adibita in modo permanente ad usi agricoli;

Per la variazione della targa stradale a seguito di **reimmatricolazione di macchine agricole usate**, l'utente deve presentare la richiesta sull'apposito modulo (**modello UMA2R**) unitamente alla copia del foglio di VIA o del libretto di circolazione aggiornato dal quale risulti il numero della

targa precedente e il numero della nuova targa assegnata. La nuova targa va annotata sul sistema informativo UMA in sostituzione di quella precedente.

Per le **macchine agricole in comodato d'uso** è richiesta copia del contratto di comodato ove sia indicata la data di scadenza; le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, qualora essa sia iscritta all'UMA, e caricate nel parco macchine della ditta comodataria.

Per le **macchine agricole a noleggio o affitto** l'utente deve presentare copia del contratto di noleggio o contratto di affitto registrato, con l'indicazione della sua scadenza.

In questo caso le macchine vanno scaricate dalla ditta proprietaria, qualora essa sia iscritta nel Registro UMA, e caricate nel parco macchine della ditta che ha preso in noleggio o affittato le macchine.

In caso di assegnazione carburante agricolo sulla base del parco macchine, lo **scarico** di una macchina (per vendita, noleggio, comodato, ecc.) **dopo l'assegnazione annuale** può determinare un massimo assegnabile inferiore. In tal caso, il buono carburante agricolo deve essere restituito e deve essere rideterminato il quantitativo di carburante agricolo spettante e riemesso un nuovo buono. Nel caso in cui l'azienda agricola abbia prelevato un quantitativo superiore a quello rideterminato, la parte eccedente calcolata in dodicesimi, se prelevata e consumata, sarà soggetta alla procedura di recupero accisa.

#### **FURTO MEZZO AGRICOLO**

Il furto del mezzo agricolo deve essere denunciato alle Autorità competenti (Comando dei Carabinieri o Polizia di Stato) e comunicato, entro 30 giorni, all'ufficio UMA regionale o CAA.

#### **MACCHINE AD USO DI PIÙ SOGGETTI**

Il DM 454/01 prevede l'assegnazione di carburante per esercenti le attività agricole per i quali è ammesso l'uso di macchine non di proprietà e le cooperative costituite da questi per lo svolgimento in comune delle medesime attività connesse all'esercizio delle singole imprese).

Per le macchine in uso a più soggetti, il carburante è concesso in presenza di:

- comodato d'uso con regolare contratto. In questo caso la macchina oggetto di comodato è scaricata dalla posizione del proprietario e caricata sulla posizione del comodatario;
- cooperative o società. In questo caso la macchina è caricata sulla posizione UMA della cooperativa o della società che esegue la lavorazione presso l'azienda agricola del socio. Il beneficio fiscale è concesso alla cooperativa o alla società che ha in carico le macchine. In caso di cooperative per l'acquisto in comune di mezzi agricoli, questi vengono concessi a noleggio (nel rispetto delle norme che disciplinano l'attività di noleggio) a ciascuno dei soci per l'esecuzione delle lavorazioni previste, effettuate utilizzando i quantitativi di carburante

a ciascuno assegnati allo scopo. Ai fini della determinazione dell'assegnazione la macchina è scaricata dalla posizione della cooperativa e caricata nella posizione del socio.

Per il carico di un mezzo ad uso congiunto è necessario presentare un contratto di comodato d'uso congiunto sottoscritto dai diversi utilizzatori, in cui deve essere indicata anche la percentuale di utilizzo del mezzo di ciascuno. Il carico di un mezzo agricolo ad uso congiunto non può in nessun caso determinare il superamento del massimo assegnabile calcolato dal sistema informatico. Per i mezzi adibiti all'esecuzione di lavorazioni particolari (per es.: mietitrebbia, essiccatoi per prodotti agricoli) l'assegnazione è determinata sulla base delle superfici oggetto della lavorazione.

Con dichiarazione sostitutiva di atto notorio gli utenti si impegnano a garantire:

- in caso di macchine fisse (es. essiccatoi), il deposito dei quantitativi assegnati in serbatoi distinti, in modo da rendere possibile i controlli effettuati dagli organi di vigilanza;
- In caso di macchine mobili il ritiro e la successiva riconsegna delle stesse a serbatoio pieno.

L'uso congiunto di macchina agricola può essere inoltre regolato, previa specifica iscrizione alla CCIAA, come attività di fornitura di servizi per conto terzi o di noleggio, seguendo le modalità previste per lo svolgimento delle attività in tali casi.

#### **CANCELLAZIONE DI MACCHINA AGRICOLA (SCARICO)**

Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro UMA, occorre presentare apposita richiesta di scarico (**Modello UMA4 o UMA4 cumulativo**) sottoscritta dal titolare/legale rappresentante della Ditta su cui indicare la motivazione dello scarico. L'utente deve inoltre presentare:

- fattura o ricevuta di vendita;
- in caso di vendita attraverso società specializzate (concessionarie), documento comprovante la messa in vendita del mezzo.

Per la cancellazione di macchine agricole dal Registro UMA per **demolizione/rottamazione** oppure per **vendita all'estero**, l'utente deve inoltre presentare:

- in caso di avvenuta demolizione/rottamazione, la documentazione comprovante la demolizione/rottamazione;
- in caso di vendita all'estero, la documentazione comprovante la radiazione per esportazione rilasciata dagli Enti competenti.

Lo **scarico** di una macchina **dopo l'assegnazione annuale** può determinare un massimo assegnabile inferiore. In tal caso, il buono carburante agricolo deve essere restituito e deve

essere rideterminato il quantitativo di carburante agricolo spettante e rimesso un nuovo buono carburante agricolo. Nel caso in cui l'azienda agricola abbia prelevato un quantitativo superiore a quello rideterminato, la parte eccedente calcolata in dodicesimi, se prelevata e consumata, sarà soggetta alla procedura di recupero accisa

**La Ditta UMA che scarica tutte le macchine dopo l'assegnazione annuale** e non prevede di caricare nuove macchine, deve necessariamente provvedere a richiedere la cancellazione della ditta dal Registro UMA e presentare la verifica dei consumi. Qualora la/le fattura/e di vendita dei mezzi o altro documento comprovante la cessione dei mezzi ad altro soggetto o il mancato uso dei mezzi (rottamazione, inattività, esportazione, messa in vendita attraverso concessionaria, ecc.) sia precedente ad eventuali prelievi, il carburante prelevato non spettante – se non dichiarato in rimanenza e ceduto ad altra Azienda agricola al momento della richiesta di cancellazione dal Registro UMA – sarà oggetto di segnalazione all'Agenzia delle Dogane.

#### **SCARICO D'UFFICIO DI MACCHINA AGRICOLA**

Per le macchine agricole il cui trasferimento (vendita, noleggio, comodato d'uso, ecc.) avviene tra ditte iscritte entrambe sul registro UMA della Regione Piemonte, lo scarico dalla posizione della Ditta cedente può essere effettuato dall'ufficio UMA regionale che svolge l'istruttoria per il carico della macchina.

## **RICHIESTE DI ATTESTAZIONI DI PROPRIETA' E/O DI ACCESSO AGLI ATTI**

**L'accesso ai documenti amministrativi** è disciplinato dalla Legge 241/90 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", Capo V – Accesso ai documenti amministrativi - art. 22 (Definizioni e principi in materia di accesso) e dal DPGR 18 novembre 2013, n. 14/R Regolamento regionale recante: "*Attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi*" (Articolo 28 della Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 7). Abrogazione del regolamento regionale 24 aprile 2006, n. 2/R che disciplina i criteri e le modalità del diritto di accesso, nonché i casi di esclusione del medesimo.

Per quanto concerne **le richieste di accesso agli atti** presentate da soggetti privati l'Ufficio UMA territoriale procede secondo le modalità previste dalla suddetta DPGR 14/R del 2013.

Quando la richiesta di diritto di accesso, proveniente dall'ufficio territoriale regionale UMA, concerne dati del fascicolo aziendale detenuti dai CAA, e da questi aggiornati, tale richiesta va inoltrata all'ufficio CAA interessato (tramite email, PEC, ecc.) il quale dovrà trasmettere all'Ufficio territoriale regionale UMA il documento detenuto, oggetto di richiesta di accesso.

Per quanto riguarda, invece, **le richieste di "attestazione di proprietà"** presentate da soggetti privati, gli Uffici UMA delle Strutture territoriali della Regione Piemonte non hanno la titolarità per

rilasciare tali attestazioni. Pertanto, le richieste ricevute dagli uffici UMA dovranno essere inoltrate agli Enti competenti.

## PRESENTAZIONE, PROTOCOLLAZIONE E ARCHIVIO DELLA DOCUMENTAZIONE

Gli Uffici UMA regionali sono tenuti a conservare presso i propri archivi tutta la documentazione inerente le istanze UMA, e relativi allegati, presentate dai loro utenti secondo le modalità previste dal "*Piano di conservazione e fascicolazione*" della Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

I CAA delegati sono tenuti, secondo il riferimento normativo della gestione del fascicolo aziendale, a conservare presso i propri archivi tutta la documentazione inerente le istanze UMA presentate dai loro utenti secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte, ovvero secondo le modalità previste dal "*Piano di conservazione e fascicolazione*" della Direzione stessa.

I CAA sono, altresì, tenuti a garantire la messa a disposizione degli Uffici UMA della Regione Piemonte, che ne facciano apposita richiesta, della documentazione inerente le istanze presentate dai propri utenti soggetti ai controlli.

Tutte le istanze UMA devono essere protocollate secondo le modalità previste dalla Direzione Agricoltura della Regione Piemonte.

## MODULISTICA

Per la presentazione delle istanze, presso tutti gli uffici istruttori (UMA regionali e CAA), devono essere obbligatoriamente utilizzati i modelli approvati con il presente manuale:

Richiesta qualifica utente motore agricolo	Modello UMA 1
Richiesta di variazione della conduzione	Modello UMA 1MC (PA)
Richiesta di variazione indirizzo consegna carburante	Modello UMA 1MI
Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà per iscrizione con conduzione mista o presentazione dichiarazione dei consumi per le ditte miste	Modello UMA 1CM/DSAN
Carico mezzo agricolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello UMA 2 (elaborato dal sistema informativo)</li> <li>• Modello UMA 2 cumulativo</li> </ul>
Richiesta modifica targa per reimmatricolazione	Modello UMA2R
Richiesta cancellazione dal Registro UMA	Modello UMA 3
Scarico mezzo agricolo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modello UMA 4 (elaborato dal sistema informativo)</li> </ul>

	• Modello UMA 4 cumulativo
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per scarico mezzo agricolo proveniente da Enti fuori Regione che non rilasciano il modello di scarico	Modello UMA 4/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per macchina operatrice permanentemente attrezzata per lavorazioni agricole	Modello UMA 6/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per attività di caseificazione	Modello UMA 7/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per decesso titolare ditta UMA, sottoscritta dall'erede che procede per delega	Modello UMA 8a/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per decesso titolare ditta UMA, sottoscritta da tutti gli eredi	Modello UMA 8b/DSAN
Carico attrezzature adibite a lavori agricoli (con documentazione comprovante il possesso)	Modello UMA 9a
Carico attrezzature adibite a lavori agricoli (senza documentazione comprovante il possesso)	Modello UMA 9b/DSAN
Delega cumulativa	Modello UMA 10
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per allevamento in soccida, sottoscritta dal soccidante	Modello UMA 11/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per lavorazioni da eseguire su piante acquistate in piedi	Modello UMA 12/DSAN
Richiesta assegnazione per impianto biogas	Modello UMA 13/DSAN
Richiesta assegnazione lavorazioni straordinarie	Modello UMA 14
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà committente c/t per acquisizione biomassa da terzi	Modello UMA 15/DSAN
Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà per macchine in uso congiunto	Modello UMA 16/DSAN
Elenco lavorazioni eseguite per conto terzi	Modello UMA B
Elenco lavorazioni eseguite per conto terzi, fatture non emesse	Modello UMA B1/DSAN
Scheda lavorazioni effettuate dal conto terzista per ogni singolo cliente	Scheda A
Informativa sulla Privacy (D.Lgs 196/2003)	Informativa Privacy

#### MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E PROTOCOLLAZIONE

Per la verifica dei consumi e le assegnazioni (tutti i modelli 25), è prevista solo l'elaborazione della domanda sul sistema informativo. La presentazione e l'archiviazione delle istanze possono essere gestite nei seguenti modi:

1. elaborazione dell'istanza dal sistema; firma grafometrica (mediante utilizzo di un apposito dispositivo) o altra forma di firma elettronica qualificata; protocollazione e archiviazione automatica su SIAP della versione digitale;
2. stampa dell'istanza dal sistema; firma della stessa su carta; archiviazione su SIAP, anche differita, della versione digitale (scansionata) dell'istanza; archiviazione del documento cartaceo firmato (per i CAA nel fascicolo aziendale, per gli Uffici UMA regionali nel fascicolo della ditta UMA). *In tale modalità il numero di protocollo è attribuito in automatico dal sistema.*

Le restanti istanze i cui modelli sono elencati nel capitolo "modulistica", sono scaricabili accedendo all'apposita sezione del sito web della Regione Piemonte – Agricoltura e possono essere presentate, debitamente compilate in tutte le loro parti, con le seguenti modalità:

- a) in formato digitale (per es.: pdf, jpeg, jpg, tiff, ...) sottoscritte con firma digitale e trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC);
- b) scansionata (in formato pdf, jpeg, jpg, tiff, ...) con la firma autografa e trasmesse tramite posta elettronica certificata (PEC), allegando la copia scansionata (in formato pdf, jpeg, jpg, tiff, ...) - fronte retro leggibile - di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;
- c) scansionata (in formato pdf, jpeg, jpg, tiff, ...) con la firma autografa e trasmesse tramite posta elettronica semplice, allegando la copia scansionata (in formato pdf, jpeg, jpg, tiff, ...) - fronte retro leggibile - di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale;
- d) firmata e consegnata a mano da un delegato (in possesso di delega) assieme alla copia fotostatica - fronte retro leggibile, di un documento di identità in corso di validità del titolare/rappresentante legale e del delegato;
- e) consegnata a mano con firma autografa del titolare/legale rappresentante della ditta in presenza del dipendente addetto.

Le istanze inviate nelle modalità di cui alle lettere a), b) e c) devono essere caricate sull'archivio SIAP per la protocollazione automatica e l'archiviazione digitale.

Le istanze inviate nelle modalità di cui alle lettere d) e e) devono essere scansionate (in formato pdf) e quindi caricate sull'archivio SIAP per la protocollazione automatica e l'archiviazione digitale.

Un documento di identità non in corso di validità può essere utilizzato solo se i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio; in tal caso l'interessato deve dichiararlo in calce alla copia (fotostatica o scansionata) del documento (articolo 45, comma 3 del D.P.R. 445/2000).

Per ogni istruttoria è necessario rilasciare al dichiarante copia dell'informativa riguardante la protezione dei dati personali – cd normativa Privacy - D.Lgs 196/2013 (modello informativa privacy)

## **COMUNICAZIONI ALLE AUTORITA' COMPETENTI (Agenzia delle Dogane e Guardia di Finanza)**

**Entro quindici giorni dalla fine di ogni bimestre**, gli Uffici UMA delle Strutture territoriali regionali competenti per territorio inviano all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza, competente per territorio:

- l'elenco nominativo, estratto dal sistema informativo, degli utenti ammessi all'agevolazione nel bimestre medesimo (modello 39), con l'indicazione della tipologia e della quantità di carburanti agricoli agevolati spettanti a ciascuno di essi e ne invia copia all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza, competente per territorio. Entro lo stesso termine dà notizia delle eventuali modifiche oggetto delle comunicazioni di variazioni dei dati;
- l'elenco dei buoni carburanti parzialmente o totalmente annullati, estratto dal sistema informativo, nel corso del bimestre precedente.

**Entro il 15 settembre di ogni anno** gli Uffici UMA delle Strutture territoriali regionali competenti per territorio trasmettono all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza l'elenco delle ditte che avendo avuto assegnazioni nell'anno precedente non hanno provveduto a presentare la dichiarazione dei consumi (inadempienti). Risultano inadempienti anche coloro i quali non hanno avuto assegnazione nell'anno precedente, ma hanno utilizzato rimanenze provenienti da precedenti assegnazioni.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 331 del Codice di procedura penale per i fatti costituenti reato, qualora dal riscontro emergano irregolarità, gli Uffici UMA delle Strutture territoriali regionali competenti le comunicano all'Agenzia delle Dogane (ex U.T.F.) e al Comando della Guardia di Finanza territorialmente competenti per i successivi adempimenti. Qualora le irregolarità possano determinare una variazione dei dati dichiarati anche ai fini di altri procedimenti in materia di agricoltura, la comunicazione deve essere inviata anche ai competenti uffici responsabili di detti procedimenti.

I fatti costituenti reato, constatati nell'assolvimento dei compiti prescritti, quale ad esempio la destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggiore imposta (uso per riscaldamento, autotrazione, macchine operatrici industriali non adibite permanentemente ai lavori agricoli, ecc.) dei prodotti acquistati ad accisa ridotta, ovvero le false attestazioni rese nell'ambito delle

Dichiarazioni Sostitutive di Atto Notorio (DSAN) prodotte ai fini dell'attribuzione del beneficio, devono essere oggetto di denuncia ai sensi dell'art. 331 del Codice di procedura penale.

---